



CIG ACCORDO QUADRO: 8975469753

CIG: 9133842CDA

DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(art. 36 D.Lvo 50/2016)

IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE

- VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;
- VISTA la L. 7 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, “Norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri”;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTO il DM n. 192 del 2/11/2017 “Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all’articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;
- CONSIDERATO che, tenuto conto dell’interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della Sede, si rende necessario acquisire un servizio di sorveglianza non armata e di prima accoglienza degli utenti della Rappresentanza Permanente d’Italia presso le OO.II. in Vienna per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 per le motivazioni indicate nella suddetta relazione;
- PRESO ATTO che la Società ÖWD Österreichischer Wachdienst security GmbH & Co KG è stata aggiudicataria per la stipula, ai sensi dell’articolo 33 della Direttiva europea 2014/24/UE, di un Accordo quadro per lo svolgimento del servizio di sorveglianza non armata e di prima accoglienza degli utenti per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022 presso la sede della Cancelleria Consolare e

dell'Istituto Italiano di Cultura (Palazzo Sternberg) e della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali (Lugeck);

VISTO l'Accordo-quadro che il Direttore Centro Interservizi Amministrativi dr. Massimo Cipolletti e il Sig. Alexander Kiss in qualità di Direttore responsabile per l'est dell'Austria della Società ÖWD Österreichischer Wachdienst security GmbH & Co KG hanno sottoscritto il 27 gennaio 2022 che disciplina e regola lo svolgimento del suddetto servizio di sorveglianza non armata e di prima accoglienza degli utenti;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE, nell'aderire al predetto Accordo quadro, si procede quindi ad affidare alla Società ÖWD Österreichischer Wachdienst security GmbH & Co KG, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2022 lo svolgimento del servizio di sorveglianza non armata e di prima accoglienza degli utenti nei locali della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali, in Lugeck 1, 1010 Vienna per un importo complessivo di Euro 51.510,80, più IVA 20%;

CONSIDERATO che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel Bilancio della sede

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento a favore della Società ÖWD Österreichischer Wachdienst security GmbH & Co KG del servizio indicato nel preambolo al costo di Euro 54.306,00 (cinquantaquattromila trecentosei euro) più 10.861,20 (diecimila ottocentosessantuno e 20/100), per un totale di 65.167,20 (sessantacinquemila centosessantasette euro e 20/100).
2. che la spesa connessa sarà imputata al Titolo 1, Conto 11, Sottoconto 01 del Bilancio di Sede;
3. di nominare quale responsabile unico del procedimento il Vice Commissario Amministrativo Contabile Stefania Ferraro che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese all'appalto di cui trattasi;
4. di effettuare il pagamento con cadenza mensile posticipata, a seguito di presentazione da parte della Ditta incaricata di fattura debitamente controllata e munita di visto di regolarità formale e fiscale, in adesione agli obblighi che la normativa europea e quella austriaca dettano in materia, e verificata la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Vienna, 07 Marzo 2022

Il Vice Commissario Amm.vo Contabile
Dott.ssa Stefania Ferraro

Il Rappresentante Permanente
Amb. Alessandro Cortese

Stefania Ferraro
Vice Commissario
Amm.vo Contabile



Articolo 3

Determinazione del corrispettivo e modalità di pagamento

1. Per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto ammonta a **Euro 65.167,20 dei quali euro 10.861,20 per IVA al 20%, pari a euro 25,86/ora (dei quali euro 4,31 per IVA al 20%)**.
L'importo mensile è pertanto pari a **Euro 5.430,60 inclusa IVA al 20%**.
2. Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto verrà corrisposto mensilmente mediante bonifico bancario con cadenza mensile, alla conclusione del mese solare di riferimento, entro 30 giorni dalla presentazione di fattura intestata alla Rappresentanza Permanente, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, adempiuti gli obblighi previsti dalla legge italiana vigente in materia.
3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Prestatore deve assicurare l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Prestatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 4

Obblighi del Prestatore

1. Resta a carico del Prestatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni, rimanendo l'addetto incaricato di svolgere il servizio organicamente esterno e indipendente dagli uffici dell'Amministrazione committente;
2. Il Prestatore è obbligato ad eseguire il servizio affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima.
3. Il Prestatore è obbligato a garantire che il personale addetto al servizio di sorveglianza nella sede della Rappresentanza Permanente (Lugeck 1) non divulghi i dati, le conoscenze, le informazioni comunque acquisite, in via diretta o indiretta, nel corso o comunque in occasione dell'esecuzione del contratto e dell'espletamento del servizio di sorveglianza, nonché eventuali documenti e a non rivelarli a terzi per nessun motivo, salvo il caso in cui la comunicazione sia imposta dalla normativa vigente.
4. Il Prestatore e gli addetti all'espletamento del servizio non possono utilizzare immagini dei locali della Rappresentanza Permanente, senza previa autorizzazione scritta della Rappresentanza stessa.

Articolo 5

Spese relative a strumenti e attrezzature

1. Le spese inerenti l'acquisto di strumenti e attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, incluse le divise ed il cartellino di riconoscimento da apporre in maniera visibile,



Rappresentanza Permanente d'Italia
Organizzazioni internazionali - Vienna

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA REGOLARE ESECUZIONE PER SERVIZI E FORNITURE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

Visto l'articolo 20 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero";

Visto l'articolo 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni;

Vista la determina a contrarre del 07/03/2022 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di responsabile unico del procedimento;

Visto l'accordo quadro del Centro Interservizi con cui è stato affidato alla ditta OWD Österreichischer Wachdienst GmbH, per l'importo complessivo di Euro 10.861,20 comprensivo di IVA 20%;

Constatata la conformità della prestazione alle condizioni contenute nel succitato scambio di corrispondenza;

CERTIFICA

che la fornitura è stata eseguita conformemente agli impegni e agli adempimenti contrattuali stabiliti

e che pertanto ricorrono le condizioni per dare seguito agli adempimenti amministrativi e contabili a carico della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le OO. II. in Vienna.

Vienna, 16 giugno 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Vice Commissario Amm.vo Contabile
Stefania Ferraro